

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **5479/2018**

Oggi **21 aprile 2026** ad ore **9.54** innanzi alla dott.ssa Filomena Mari, sono comparsi:

Per Parte_1 l'avv. DE LUCA GIUSEPPE

Per Controparte_1 l'avv.
CAPPETTA MICHELE);

è altresì presente il presidente dell'associazione convenuta Controparte_2.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*.

Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA**

Contenzioso – SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa *Filomena Mari*, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.r.g. **5479/2018**

PROMOSSA DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Luca;

– attore –

CONTRO

Controparte_3 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del *CP_4* p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Cappetta;

– convenuta –

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale che precede.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con atto di citazione regolarmente notificato, *Parte_1* ha impugnato la deliberazione dell'assemblea straordinaria della *Controparte_1* [...] (d'ora in avanti *CP_1* del 19.1.2018, con cui è stato escluso dalla compagine associativa per gravi motivi.

L'attore ha riferito di aver costituito l' *CP_1* – associazione non riconosciuta operativa nel campo della protezione civile – e di averla presieduta dal 1.12.1990 al 6.12.2014; di avere

successivamente rivestito il ruolo di socio consigliere, con delega permanente “*a partecipare a riunioni e quant’altro*” e “*approvazione, senza riserve, del suo operato*”; che, con la missiva del 10.1.2018, è stata convocata l’assemblea straordinaria dell’associazione per discutere, tra le altre cose, della lettera di **Persona_1** (socio n. 5) e delle condotte irregolari addebitate al **Pt_1** (socio 1); che l’assemblea straordinaria del 19.1.2018 ha deliberato la sua immediata espulsione, ai sensi dell’art. 10 regolamento interno, successivamente formalizzata con la missiva del 20.1.2018 e comunicata alle strutture istituzionali; che, tuttavia, la deliberazione è invalida per mancata indicazione, in sede di convocazione, del punto all’o.d.g. relativo all’esclusione, per carenza dei gravi motivi e per violazione degli artt. 10, 13, 14 e 33 reg. interno e 17 statuto interno; di avere perciò contestato tutti gli addebiti mossi dall’ente, con la missiva del 28.12.2018; infine, di aver patito un danno morale in conseguenza dell’espulsione.

L’attore ha quindi rassegnato le proprie conclusioni chiedendo, in via preliminare, di sospendere la delibera impugnata e, nel merito, di accertare e dichiarare la nullità o annullabilità della delibera e di condannare la convenuta al risarcimento del danno morale; il tutto con vittoria di spese di lite.

2.- Con comparsa di risposta depositata il 13.11.2018, si è costituita in giudizio la **CP_1** contestando le difese della controparte.

L’Associazione ha riferito che, in data 7.8.2017, il Consiglio Direttivo ha rilevato l’esistenza di alcune irregolarità addebitabili al **Pt_1** ; che, con la nota del 19.12.2017, anche il socio **Per_1** ha denunciato l’accaduto; che, in data 10.1.2018, è stato inviato all’odierno attore un richiamo disciplinare; che l’assemblea straordinaria del 19.1.2018 ha espulso il socio; che, con lettera del 9.2.2018, il Presidente ha risposto alla richiesta di chiarimenti sugli addebiti; che il socio ha proposto ricorso avverso l’espulsione al collegio dei probiviri in data 12.3.2018, ma che l’organo ha confermato la decisione assunta dall’assemblea; infine, che sussistono i gravi motivi che giustificano l’esclusione del socio, attese le condotte contrarie allo statuto tenute dall’attore.

L **CP_1** ha contestato tutti i motivi di impugnazione formulati dalla controparte e ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l’incompetenza del giudice adito o l’improponibilità della domanda per tardività del ricorso al collegio dei probiviri; nel merito, di confermare la delibera di espulsione; il tutto con vittoria di spese di lite.

3.- Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata formulata una proposta conciliativa cui la parte attrice ha ritenuto di non aderire; la causa, istruita mediante interrogatorio formale e prove testimoniali, è stata rinviata all’udienza del 21.4.2026 per la discussione e decisione ai sensi dell’art. 281 *sexies* c.p.c.

4.- In primo luogo, vanno rigettate le eccezioni preliminari di rito formulate dalla convenuta e aventi ad oggetto (a) l'incompetenza di questo Giudice e (b) l'improponibilità della domanda per mancata tempestiva impugnazione della deliberazione assembleare, in quanto entrambe fondate sul presupposto erroneo che l'ordinamento interno dell' **CP_1** preveda una clausola compromissoria che attribuisce al Collegio dei Probiviri, in qualità di arbitro irrituale, la risoluzione delle controversie interne e sottopone il ricorso allo stesso al termine di decadenza di trenta giorni.

Premesso, infatti, che le parti di un contratto (anche associativo) possono devolvere le future controversie ad un arbitro, così derogando al monopolio statale della giurisdizione alle condizioni e con gli effetti previsti dagli art. 806 ss. c.p.c., va rilevato come, nel caso di specie, difetti, quale organo a tal fine individuato dagli artt. 28 statuto e 13 reg. interno dell'associazione, il necessario requisito della terzietà in capo al Collegio dei Probiviri, essendo composto da soli membri interni (sulla composizione, cfr. artt. 23 statuto e 49 reg. interno); sicché, restando escluso che tale pattuizione possa integrare gli estremi di una clausola compromissoria per le ridette ragioni, non resta che interpretarla, in ossequio al principio di conservazione di cui all'art. 1376 c.c., come mera procedimentalizzazione della formazione della volontà dell'organizzazione, perciò inidonea a derogare alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria o a sottoporre il diritto di difesa a condizione di procedibilità.

5.- Venendo al merito dell'impugnazione, essa deve essere accolta perché la deliberazione oggetto di censura – come correttamente dedotto dall'attore – è stata adottata da un organo incompetente.

In proposito, l'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute (come l' **CP_1** sono integralmente regolati dagli accordi degli associati; di conseguenza, essi possono espressamente disciplinare la procedura di esclusione del socio impedendo l'applicazione analogica dell'art. 24 c.c., previsto in materia di associazioni riconosciute, che attribuisce la competenza all'assemblea (sulla derogabilità della norma menzionata, cfr. Cass. civ. 6554/2001); tale lettura è confermata dalla giurisprudenza di legittimità che – occupandosi del tema dell'espulsione dell'associato – ha chiarito come “[l]a disposizione, che riserva all'assemblea delle associazioni munite di personalità giuridica la delibera di esclusione dell'associato, trova infatti applicazione in relazione alle associazioni non riconosciute (in via analogica, data l'affinità tra i due tipi di enti collettivi) soltanto se non vi sia una diversa regolamentazione pattizia, che per le associazioni non riconosciute, ai sensi dell'art. 36 cod. civ., ha carattere primario (conf. sent. nn. 1498-81, 2572-73, 579-73); con la conseguenza che gli accordi degli associati possono demandare ad altri organi di deliberare la esclusione” (Cass. civ., n. 5192/1991; l'arresto in commento non ha trovato alcuna smentita nelle successive pronunce della Corte di cassazione).

Alla luce di tali considerazioni generali, va anzitutto rilevato, nello specifico, che l'ordinamento interno dell' **CP_1** attribuisce il potere di esclusione al solo Consiglio Direttivo (cfr. artt. 8 statuto e artt. 10 reg. interno), mentre è compito dell'assemblea ratificare tale decisione (cfr. art. 8 statuto e 29 reg. interno); al contempo, va altresì osservato che è dimostrato *per tabulas* come l'espulsione dell'attore (socio 1) sia stata adottata (e non ratificata) direttamente dall'assemblea straordinaria dei soci, svolgendo peraltro attività istruttoria di competenza dello stesso organo esecutivo (cfr. deliberazione del 19.1.2018).

Per tali ragioni, deve essere accolta la domanda di parte attrice e, per l'effetto, va annullata la deliberazione del 19.1.2018 (*in parte qua*) per violazione delle menzionate disposizioni statutarie e regolamentarie sull'esclusione del socio, con la conseguenza che l'attore deve intendersi reintegrato nell'ente.

6.- Quanto al danno asseritamente patito dal **Pt_1** in conseguenza dell'espulsione illegittima, la domanda di risarcimento deve essere rigettata poiché, pur essendovi onerato, l'attore non ha né allegato né provato il *quantum* del pregiudizio lamentato, limitandosi a formulare deduzioni generiche e stereotipate sul punto e a rinviare alla decisione equitativa del giudice.

Con riguardo al danno non patrimoniale, invece, si ritiene che, anche quando esso sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (come il danno alla reputazione), necessiti di allegazioni non generiche e di prova (in generale, cfr. Sez. Un., n. 26972/2008 e, sul danno alla reputazione, cfr. *ex multis*, Cass. civ. 8861/2021); in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “*in tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è 'in re ipsa' e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato* (Cass. civ., n. 31537/2018).

7.- Resta assorbita ogni ulteriore questione.

8.- Le spese di lite seguono la soccombenza.

Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione indeterminabile a complessità bassa, applicando i valori minimi per tutte le fasi, in ragione della scarsa complessità delle questioni trattate.

P. Q. M.

Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. **ACCOGLIE** la domanda di parte attrice e, per l'effetto, **CP_5** la deliberazione dell'assemblea straordinaria dell' **CP_1** del 19.1.2018 nella parte in cui dispone l'esclusione dell'associato **Parte_1** dall'ente;
2. **RIGETTA** la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice;
3. **CONDANNA** l' **CP_1** alla rifusione, in favore di **Parte_1** delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.095,53 di cui € 555,53 per esborsi ed € 2.540 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;

Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Così deciso in Foggia il 21 aprile 2026.

Il Giudice

Dott.ssa Filomena Mari